

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza:/ 941/05 Registro Generale:960/2005

Sezione Sesta

composto dai Signori: Pres. Giorgio Giovannini

Cons. Carmine Volpe Cons. Giuseppe Romeo Cons. Giuseppe Minicone Cons. Francesco D'Ottavi Est.

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 22 Febbraio 2005.

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

PRIVITERA CONCETTA MARIA PATRIZIA VASTA GIUSEPPA MONIA MARIA

rappresentati e difesi dagli Avv. ti GIOVANNI COSTANTINO E SANTI PAPPALARDO con domicilio eletto in Roma VIALE B.BUOZZI N.83 presso SANTI PAPPALARDO

contro

DE PALMA ROBERTA

rappresentato e difeso dagli Avv. ti FABIO ROSSI E VITO BELLIA con domicilio eletto in Roma VIA NOMENTANA, 76 presso MARCO SELVAGGI

e nei confronti di

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-DIREZIONE GENERALE PERSONALE SCUOLA CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI CATANIA rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12

per l'annullamento dell'ordinanza del **TAR LAZIO - ROMA :Sezione III BIS n. 6854/2004**, resa tra le parti, concernente ANNULLAMENTO GRADUATORIA PER IL PERSONALE DOCENTE DI TERZA FASCIA ;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado; Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

(1) CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI CATANIA DE PALMA ROBERTA DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-DIREZIONE GENERALE PERSONALE SCUOLA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Udito il relatore Cons. Francesco D'Ottavi e udito, altresì, per la parte l'avv.to Costantino;

Ritenuto che sia pure ad un primo sommario esame (svolto ai soli fini della valutazione dell'istanza cautelare) l'appello pare assistito dal necessario fumus boni iuris e che pertanto va riformata l'impugnata ordinanza.

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 960/2005) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, **respinge** l'istanza cautelare proposta in primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 22 Febbraio 2005

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

***********	************
Copia conforme alla presente ordinanza (relati	va al ricorso numero 960/2005) è stata trasmessa al
Roma	IL DIRIGENTE